

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 2231/98 della Commissione, del 16 ottobre 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1
- Regolamento (CE) n. 2232/98 della Commissione, del 16 ottobre 1998, che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistati all'intervento per la duecentodecima gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali d'intervento conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89 3
- * Regolamento (CE) n. 2233/98 della Commissione, del 16 ottobre 1998, che determina, per la campagna 1998, la perdita stimata di reddito, l'importo stimato del premio pagabile per pecora e per capra, l'ammontare del secondo acconto del premio 4
- * Regolamento (CE) n. 2234/98 della Commissione, del 16 ottobre 1998, che modifica il regolamento (CEE) n. 2814/90 recante modalità di applicazione della definizione degli agnelli ingrassati in carcasse pesanti..... 6
- * Regolamento (CE) n. 2235/98 della Commissione, del 16 ottobre 1998, relativo alla concessione di un aiuto prefissato per l'ammasso privato di carcasse e mezzene di agnello in Finlandia, in Irlanda e nel Regno Unito 8
- * Regolamento (CE) n. 2236/98 della Commissione, del 16 ottobre 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 296/96 relativo ai dati che devono essere forniti dagli Stati membri ed alla contabilizzazione mensile delle spese finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che abroga il regolamento (CEE) n. 2776/88 9
- Regolamento (CE) n. 2237/98 della Commissione, del 16 ottobre 1998, relativo alla fornitura di prodotti lattiero-caseari a titolo di aiuto alimentare..... 11
- Regolamento (CE) n. 2238/98 della Commissione, del 16 ottobre 1998, relativo alla fornitura di zucchero bianco a titolo di aiuto alimentare 14

Regolamento (CE) n. 2239/98 della Commissione, del 16 ottobre 1998, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine.....	17
Regolamento (CE) n. 2240/98 della Commissione, del 16 ottobre 1998, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la diciottesima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97	23
Regolamento (CE) n. 2241/98 della Commissione, del 16 ottobre 1998, che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 190ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90	25
Regolamento (CE) n. 2242/98 della Commissione, del 16 ottobre 1998, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali	26
Regolamento (CE) n. 2243/98 della Commissione, del 16 ottobre 1998, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato e che stabilisce l'importo dell'anticipo dell'aiuto	29
* Direttiva 98/80/CE del Consiglio del 12 ottobre 1998 che completa il sistema di imposta sul valore aggiunto e modifica la direttiva 77/388/CEE — Regime particolare applicabile all'oro	31

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

98/581/CE, Euratom:

- * **Decisione del Consiglio, del 12 ottobre 1998, che nomina un membro del Comitato economico e sociale**

98/582/CE:

- * **Decisione del Consiglio, del 6 ottobre 1998, che modifica la decisione 97/80/CE della Commissione recante norme d'applicazione della direttiva 96/16/CE del Consiglio relativa alle indagini statistiche da effettuare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

Commissione

98/583/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 14 ottobre 1998, relativa all'elenco dei programmi di sorveglianza intesi a prevenire le zoonosi che possono fruire di un contributo finanziario della Comunità nel 1999 [notificata con il numero C(1998) 3152/1]**

98/584/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 14 ottobre 1998, relativa all'elenco dei programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali che possono fruire di un contributo finanziario della Comunità nel 1999 [notificata con il numero C(1998) 3152/2]**.....

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2231/98 DELLA COMMISSIONE
del 16 ottobre 1998
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determina-
zione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-

portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 ottobre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15. 7. 1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 ottobre 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	204	95,3
	999	95,3
0709 90 70	052	103,1
	999	103,1
0805 30 10	052	60,2
	388	88,4
	524	51,0
	528	50,9
	999	62,6
0806 10 10	052	97,2
	064	94,9
	400	222,2
	999	138,1
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	052	61,7
	060	37,5
	064	42,8
	388	20,7
	400	61,1
	404	76,1
	512	45,5
	800	154,9
	804	96,2
	999	66,3
0808 20 50	052	102,6
	064	60,4
	999	81,5

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 2232/98 DELLA COMMISSIONE**del 16 ottobre 1998****che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistati all'intervento per la duecentodecima gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali d'intervento conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/98⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione, del 1° settembre 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, riguardo alle misure generali e alle misure speciali d'intervento nel settore delle carni bovine⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2602/97⁽⁴⁾, è stata indetta una gara in virtù dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carni bovine mediante gara⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1987/98⁽⁶⁾;

considerando che a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2456/93, per ogni gara parziale in relazione alle offerte ricevute è fissato un prezzo massimo di acquisto per la qualità R 3; che, secondo l'articolo 13, paragrafo 2, si può decidere di non dare seguito alla gara; che, a norma dell'articolo 14 dello stesso regolamento, sono accettate soltanto le offerte inferiori o uguali a tale prezzo massimo, le quali non possono comunque superare il prezzo medio di mercato, nazionale o regionale, maggiorato dell'importo ivi fissato al paragrafo 1;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 1998.

considerando che dall'esame delle offerte presentate per la duecentodecima gara parziale e tenendo conto, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 805/68, delle necessità di un ragionevole sostegno del mercato, nonché dell'andamento stagionale delle macellazioni e dei prezzi, risulta opportuno non dare seguito alla gara per la categoria A e stabilire il prezzo massimo di acquisto e le quantità che possono essere conferite all'intervento per la categoria C;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la duecentodecima gara parziale indetta in virtù del regolamento (CEE) n. 1627/89:

a) per la categoria A, non è dato seguito all'asta;

b) per la categoria C:

- il prezzo massimo di acquisto è fissato a 222 ECU/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R 3,
- la quantità massima di carcasse e mezzene accettata è di 817 tonnellate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 ottobre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU L 210 del 28. 7. 1998, pag. 17.⁽³⁾ GU L 225 del 4. 9. 1993, pag. 4.⁽⁴⁾ GU L 351 del 23. 12. 1997, pag. 20.⁽⁵⁾ GU L 159 del 10. 6. 1989, pag. 36.⁽⁶⁾ GU L 256 del 18. 9. 1998, pag. 19.

REGOLAMENTO (CE) N. 2233/98 DELLA COMMISSIONE**del 16 ottobre 1998****che determina, per la campagna 1998, la perdita stimata di reddito, l'importo stimato del premio pagabile per pecora e per capra, l'ammontare del secondo acconto del premio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1589/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96 della Commissione⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13,

considerando che a norma dell'articolo 5, paragrafi 1 e 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89, è concesso un premio per compensare l'eventuale perdita di reddito dei produttori di carni ovine e, in certe zone, dei produttori di carni caprine; che tali zone sono definite nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3013/89 e all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1065/86 della Commissione, dell'11 aprile 1986, che determina le zone di montagna nelle quali è concesso il premio ai produttori di carni caprine⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3519/86⁽⁶⁾;

considerando che, in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 3013/89 e al fine di consentire il versamento di un acconto ai produttori di carni ovine e caprine, è opportuno stimare la perdita di reddito prevedibile tenendo conto dell'andamento prevedibile dei prezzi di mercato;

considerando che, secondo l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3013/89, l'importo del premio per pecora concesso ai produttori di agnelli pesanti si ottiene, applicando alla perdita di reddito di cui al paragrafo 1, secondo comma del medesimo articolo un coefficiente che esprime la produzione media annua di carne d'agnello pesante per pecora che produce tali agnelli, espressa in 100 kg peso carcassa; che non è ancora stato possibile fissare il coefficiente per il 1998, data l'assenza di statistiche comunitarie complete; che, in attesa della sua fissazione, è opportuno utilizzare un coefficiente provvisorio; che l'articolo 5, paragrafo 3 fissa altresì l'importo

del premio per pecora per i produttori di agnelli leggeri e quello per femmina della specie caprina all'80 % del premio per pecora di cui beneficiano i produttori di agnelli pesanti;

considerando che, in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3013/89, l'importo del premio deve essere ridotto dell'incidenza, sul prezzo di base, del coefficiente di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo; che il coefficiente è stato fissato al 7 % all'articolo 8, paragrafo 4 dello stesso regolamento;

considerando che, secondo l'articolo 5, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 3013/89, l'acconto semestrale è fissato al 30 % del premio previsto; che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2700/93 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1526/96⁽⁸⁾, l'acconto è versato esclusivamente se l'importo è di almeno 1 ECU;

considerando che per certe monete il tasso di conversione agricolo è stato congelato fino al 1° gennaio 1999 con il regolamento (CE) n. 1527/95 del Consiglio⁽⁹⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1601/92 prevede l'applicazione di misure specifiche relative alla produzione agricola nelle isole Canarie; che tali misure comprendono la concessione di un premio integrativo a favore dei produttori di agnelli leggeri e di capre alle stesse condizioni fissate per la concessione del premio di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89; che tali condizioni autorizzano la Spagna a versare un acconto sul suddetto premio integrativo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Tra il prezzo di base, ridotto dell'incidenza del coefficiente di cui all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3013/89 e il prezzo di mercato prevedibile per la campagna 1998 si stima la differenza seguente: 133,785 ECU/100 kg.

⁽¹⁾ GU L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 25.

⁽³⁾ GU L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 97 del 12. 4. 1986, pag. 25.

⁽⁶⁾ GU L 325 del 20. 11. 1986, pag. 17.

⁽⁷⁾ GU L 245 dell'1. 10. 1993, pag. 99.

⁽⁸⁾ GU L 190 del 31. 7. 1996, pag. 21.

⁽⁹⁾ GU L 148 del 30. 6. 1995, pag. 1.

Articolo 2

1. L'importo del premio pagabile per pecora è il seguente:

- produttori di agnelli pesanti: 21,406 ECU,
- produttori di agnelli leggeri: 17,125 ECU.

2. In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 3013/89, il secondo acconto che gli Stati membri sono autorizzati a versare ai produttori è fissato come segue:

- produttori di agnelli pesanti: 6,422 ECU/pecora,
- produttori di agnelli leggeri: 5,138 ECU/pecora.

Articolo 3

1. L'importo del premio pagabile per capra nelle zone designate nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3013/89 e nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1065/86 è fissato a: 17,125 ECU.

2. In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 3013/89, il secondo acconto che gli Stati membri sono autorizzati a versare ai produttori di carni

caprine situati nelle zone di cui al paragrafo 1 è fissato: 5,138 ECU per capra.

Articolo 4

In applicazione dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, il secondo acconto sul premio integrativo per la campagna 1998 da versare ai produttori di agnelli leggeri e di capre stabiliti nelle isole Canarie, entro i limiti stabiliti dall'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3493/90 del Consiglio⁽¹⁾, è fissato come segue:

- 1,284 ECU per pecora per i produttori di cui all'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3013/89;
- 1,284 ECU per capra per i produttori di cui all'articolo 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 4. 12. 1990, pag. 7.

REGOLAMENTO (CE) N. 2234/98 DELLA COMMISSIONE**del 16 ottobre 1998****che modifica il regolamento (CEE) n. 2814/90 recante modalità di applicazione della definizione degli agnelli ingrassati in carcasse pesanti**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine e caprine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1589/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 9,

visto il regolamento (CEE) n. 3901/89 del Consiglio, del 12 dicembre 1989, relativo alla definizione degli agnelli ingrassati in carcasse pesanti ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1266/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

considerando che le modalità di applicazione della definizione degli agnelli ingrassati in carcasse pesanti sono state adottate con il regolamento (CEE) n. 2814/90 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1529/96 ⁽⁶⁾;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3901/89 prevede una procedura semplificata per verificare che gli agnelli siano ingrassati in carcasse pesanti, riservata ad agnelli che appartengono ad un numero limitato di razze da carne e sono allevati in regioni geograficamente ben definite; che, a tal fine, è opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 2814/90 per semplificare la procedura di verifica amministrativa prevista, mantenendo tuttavia l'obbligo per i produttori di adempiere il loro impegno di ingrassare effettivamente per ottenere carcasse pesanti tutti gli agnelli nati nella loro azienda; che tale impegno può considerarsi soddisfatto se, in esito ad un controllo, risulti che la percentuale degli agnelli presenti, rispetto a quelli nati nell'azienda, è superiore ad una soglia minima da stabilirsi con riferimento alla normale prassi di allevamento per le razze e le zone di cui trattasi e che gli agnelli sono stati allevati nell'azienda per un periodo che permetta di soddisfare le condizioni di ingrasso previste dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3901/89; che è opportuno prevedere le misure di controllo e le sanzioni connesse al mancato rispetto del suddetto impegno;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2814/90 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

1. I produttori che commercializzano latte di pecora o prodotti lattiero-caseari derivati dal latte di pecora, che intendano beneficiare della deroga prevista all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3901/89 per quanto riguarda gli agnelli allevati nelle zone geografiche ed appartenenti alle razze indicate nell'allegato del presente regolamento, nelle domande di premio sottoscrivono l'impegno di allevare nell'azienda tutti gli agnelli nati dalle pecore dichiarate nella domanda di premio e di ingrassarli per ottenere carcasse pesanti. L'impegno si considera adempiuto se, salvo in circostanze eccezionali debitamente giustificate, gli agnelli presenti nell'azienda sono almeno il 70 % degli agnelli nati e allevati nell'azienda per un periodo di almeno 75 giorni dalla nascita.

I produttori che adempiono tale impegno ricevono il premio per la categoria pesante ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3013/89 per tutte le pecore ammissibili.

2. I produttori che sottoscrivono l'impegno di cui al paragrafo 1 tengono un registro aggiornato dove sono riportati tutti i movimenti degli agnelli (numero di capi per ogni operazione di entrata o uscita), sulla base minima dei flussi e indicando, secondo il caso, l'origine e la destinazione, nonché la data dei flussi e fornendo, in caso di vendita o di macellazione degli agnelli, la documentazione probante, costituita ad esempio da fatture di vendita o certificati di macellazione.

⁽¹⁾ GU L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 25.

⁽³⁾ GU L 375 del 23. 12. 1989, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 123 del 3. 6. 1995, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 268 del 29. 9. 1990, pag. 35.

⁽⁶⁾ GU L 190 del 31. 7. 1996, pag. 32.

3. Ferme restando le condizioni previste dal sistema integrato, di cui all'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 3887/92, l'autorità competente effettua controlli in loco almeno una volta all'anno nel luogo di nascita degli agnelli per ciascun produttore che abbia presentato la domanda per una campagna di commercializzazione. Le ispezioni comprendono un controllo del numero di agnelli presenti nell'azienda e di quelli registrati nel registro tenuto dal produttore, nonché della relativa documentazione giustificativa, per stabilire se il produttore abbia adempiuto l'impegno sottoscritto.

Qualora l'impegno non sia stato adempiuto, per le pecore ammissibili può essere pagato solo il premio corrispondente alla categoria leggera.

Tuttavia, se l'autorità competente accerta che il mancato adempimento dell'impegno è connesso ad una falsa dichiarazione effettuata deliberatamente o per negligenza grave, il produttore perde inoltre il diritto al premio, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3013/89, anche per la campagna di commercializzazione alla quale si riferisce l'impegno.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica alle domande di premio presentate per la campagna di commercializzazione 1999 e per le campagne successive.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2235/98 DELLA COMMISSIONE**del 16 ottobre 1998****relativo alla concessione di un aiuto prefissato per l'ammasso privato di carcasse e mezzene di agnello in Finlandia, in Irlanda e nel Regno Unito**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1589/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,considerando che il regolamento (CEE) n. 3446/90 della Commissione, del 27 novembre 1990, recante modalità di applicazione della concessione di aiuti all'ammasso privato di carni ovine e caprine⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3533/93⁽⁴⁾, stabilisce in particolare le modalità di applicazione per i casi di fissazione forfettaria anticipata dell'aliquota dell'aiuto;considerando che il regolamento (CEE) n. 3447/90 della Commissione, del 28 novembre 1990, che stabilisce le condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni ovine e caprine⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 40/96⁽⁶⁾, stabilisce in particolare i quantitativi minimi per contratto;

considerando che, in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3013/89, è possibile decidere la concessione di un aiuto all'ammasso privato; che tale articolo prevede che questa misura sia applicata alla luce della situazione di ciascuna zona di quotazione; che, tenendo presente la situazione del mercato particolarmente critica in Finlandia, in Irlanda e nel Regno Unito, si ritiene opportuno avviare tale procedura;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 1998.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3447/90, dal 19 ottobre al 20 novembre 1998 possono essere presentate in Finlandia, in Irlanda e nel Regno Unito domande di aiuto per l'ammasso privato di carcasse e mezzene di agnelli, limitatamente ad una quantità di 150 tonnellate in Finlandia, di 450 tonnellate in Irlanda e di 2 400 tonnellate nel Regno Unito.

Non saranno accettate le domande presentate il giorno in cui il quantitativo complessivo richiesto supera le quantità di cui al primo comma o dopo tale giorno. I quantitativi figuranti nelle domande presentate il giorno del superamento del limite quantitativo suddetto sono ridotte proporzionalmente.

2. L'aliquota dell'aiuto per il periodo minimo di ammasso di tre mesi ammonta a 1 400 ECU/t. Tuttavia, l'ammassatore sceglie il periodo effettivo di ammasso. Tale periodo può variare da un minimo di tre a un massimo di sette mesi. Se il periodo di ammasso è superiore a tre mesi l'aiuto è maggiorato di 1,45 ECU/t al giorno.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 25.⁽³⁾ GU L 333 del 30. 11. 1990, pag. 39.⁽⁴⁾ GU L 321 del 23. 12. 1993, pag. 9.⁽⁵⁾ GU L 333 del 30. 11. 1990, pag. 46.⁽⁶⁾ GU L 10 del 13. 1. 1996, pag. 6.

REGOLAMENTO (CE) N. 2236/98 DELLA COMMISSIONE

del 16 ottobre 1998

che modifica il regolamento (CE) n. 296/96 relativo ai dati che devono essere forniti dagli Stati membri ed alla contabilizzazione mensile delle spese finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che abroga il regolamento (CEE) n. 2776/88

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70, del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 4 e 5,

considerando che il regolamento (CE) n. 974/98 ⁽³⁾ del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro prevede all'articolo 2 che a decorrere dal primo gennaio 1999 la moneta degli Stati membri partecipanti sarà l'euro;

considerando che, di conseguenza, è necessario modificare il regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1391/97 ⁽⁵⁾, precisando che gli anticipi sulla presa in conto saranno denominati e versati agli Stati membri partecipanti in euro;

considerando che gli anticipi da versare all'inizio del mese di gennaio 1999 si riferiscono alle spese effettuate tra il 16 ottobre ed il 30 novembre 1998; che è opportuno che tali anticipi siano ancora versati agli Stati membri partecipanti, per l'ultima volta, in unità monetarie nazionali;

considerando che per gli Stati membri non partecipanti il versamento degli anticipi in euro comporterebbe l'assunzione delle differenze di cambio tra il giorno 10 del mese $n + 1$ ed il terzo giorno lavorativo del mese $n + 2$; che tale assunzione costituirebbe un elemento nuovo per il regime di anticipi praticato fino ad oggi; che è opportuno, di conseguenza, prevedere per tali Stati membri delle disposizioni particolari che impediscano ogni distorsione degli importi effettivamente spesi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 296/96 è modificato come segue:

1) All'articolo 3 sono aggiunti i seguenti paragrafi 8, 9, 10 ed 11:

⁽¹⁾ GU L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 125 dell'8. 6. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 139 dell'11. 5. 1998, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 39 del 17. 2. 1996, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU L 190 del 19. 7. 1997, pag. 20.

«8. a) Gli Stati membri partecipanti all'euro possono scegliere, durante il periodo transitorio definito al sesto capoverso dell'articolo primo del regolamento (CE) n. 974/98, di tenere la contabilità a livello di organismo pagatore:

— sia unicamente in euro,

— sia in euro per i pagamenti effettuati in euro ed in unità monetarie nazionali per i pagamenti effettuati in unità monetarie nazionali,

— sia unicamente in unità monetaria nazionale.

b) La scelta della moneta per la tenuta della contabilità così come per le dichiarazioni che devono fornire gli Stati membri partecipanti al FEAOG, deve essere mantenuta per l'insieme di un esercizio. Tuttavia, per il primo anno d'applicazione tale scelta s'intende a decorrere dal primo gennaio 1999.

c) La stessa scelta deve essere mantenuta per le dichiarazioni fatte nel quadro della procedura di liquidazione dei conti.

9. a) Gli organismi pagatori degli Stati membri non partecipanti all'euro devono mantenere una contabilità distinta secondo la moneta nella quale sono pagate le spese ai beneficiari. La stessa separazione deve essere mantenuta per le dichiarazioni fatte nell'ambito della procedura di liquidazione dei conti.

b) Tuttavia, se l'organismo pagatore di uno Stato membro non partecipante è in grado di convertire in moneta nazionale gli importi pagati in euro ai beneficiari al tasso applicato il giorno di pagamento, tutta la contabilità di tale organismo pagatore, nel suo insieme, potrà essere tenuta in moneta nazionale.

Gli eventuali recuperi di importi pagati in euro devono corrispondere alla moneta nazionale contabilizzata il giorno del pagamento.

10. Se, in virtù dei paragrafi 8 e 9, gli organismi pagatori di un dato Stato membro possono scegliere per la tenuta della loro contabilità tra l'euro, l'unità monetaria nazionale e la moneta nazionale, non è obbligatorio che adottino tutti la medesima scelta.

11. Le comunicazioni di cui a tale articolo 3 sono fatte nella(e) moneta(e) nella(e) quale(i) la contabilità è tenuta.»

2) All'articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo 1 bis:

«1 bis Gli anticipi sulla presa in conto delle spese del FEAOG garanzia sono:

- a) denominati e versati in euro agli Stati membri partecipanti;
- b) per quanto concerne gli Stati membri non-partecipanti, essi sono denominati e versati:
 - in euro per i pagamenti effettuati dallo Stato membro in euro,
 - in moneta nazionale per i pagamenti effettuati dallo Stato membro in moneta nazionale;

Tuttavia, se la conversione in moneta nazionale dei pagamenti in euro è fatta al tasso applicato il giorno del pagamento al beneficiario [come previsto all'articolo 3, paragrafo 9 b)], gli anticipi relativi a tali

pagamenti in euro possono altresì essere effettuati in moneta nazionale.

- c) versati in unità monetaria nazionale oppure moneta nazionale per quanto concerne le spese effettuate dagli Stati membri partecipanti e non partecipanti tra il 16 ottobre 1998 ed il 30 novembre 1998.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2237/98 DELLA COMMISSIONE
del 16 ottobre 1998
relativo alla fornitura di prodotti lattiero-caseari a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24 paragrafo 1, lettera b),
considerando che il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di un aiuto comunitario, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;
considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato latte in polvere ad una serie di beneficiari;
considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per l'aiuto alimentare comunitario⁽²⁾, che è necessario precisare in particolare i termini e le condi-

zioni di fornitura, per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di prodotti lattiero-caseari, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 2519/97 e alle condizioni specificate nell'allegato.

Si considera che l'offerente abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 166 del 5. 7. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 346 del 17. 12. 1997, pag. 23.

ALLEGATO

LOTTO A

1. **Azione n.:** 283/97
2. **Beneficiario** (?): Euronaid, PO Box 12, 2501 CA Den Haag, Nederland
tel: (31-70) 330 57 57; telefax: 364 17 01; telex: 30960 EURON NL
3. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario.
4. **Paese di destinazione:** Repubblica democratica del Congo
5. **Prodotto da mobilitare:** latte scremato in polvere vitaminizzato
6. **Quantitativo totale (t nette):** 150
7. **Numero di lotti:** 1
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** (3) (?): GU C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (I.B.1)
9. **Condizionamento** (?): GU C 267 del 13. 9. 1996, pag. 1 (6.3 A e B.2)
10. **Etichettatura o marcatura** (6): GU C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (I.B.3)
 - Lingua da utilizzare per la marcatura: francese
 - Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità
La fabbricazione del latte scremato in polvere e l'incorporazione delle vitamine devono essere operate posteriormente all'attribuzione della fornitura.
12. **Stadio di consegna previsto:** reso porto d'imbarco
13. **Stadio di consegna alternativo:** —
14. a) **Porto d'imbarco:** —
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Luogo di destinazione:** —
 - porto o magazzino di transito: —
 - via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
 - 1° termine: dal 23. 11 al 13. 12. 1998
 - 2° termine: dal 7 al 27. 12. 1998
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
 - 1° termine: —
 - 2° termine: —
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
 - 1° termine: 2. 11. 1998
 - 2° termine: 16. 11. 1998
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 20 ECU/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** (1):
Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel; telex: 25670 AGREC B; fax: (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente)
22. **Restituzione all'esportazione** (4): restituzione applicabile il 13. 10. 1998, fissata dal regolamento (CE) n. 2024/98 della Commissione (GU L 262 del 25. 9. 1998, pag. 4)

Note:

- (¹) Informazioni complementari: André Debongnie [tel.: (32-2) 295 14 65],
Torben Vestergaard [tel.: (32-2) 299 30 50].
- (²) Il fornitore si mette in contatto con il beneficiario o il suo rappresentante quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (³) Il fornitore rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (⁴) Il regolamento (CE) n. 259/98 della Commissione (GU L 25 del 31. 1. 1998, pag. 39), si applica alle restituzioni all'exportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 22 del presente allegato.

Si richiama all'attenzione del fornitore il disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento citato. La copia del certificato viene trasmessa non appena è stata accettata la dichiarazione d'exportazione [fax n. (32-2) 296 20 05].

- (⁵) Il fornitore trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti:
- certificato sanitario rilasciato da un organismo ufficiale, attestante che il prodotto è stato lavorato in condizioni sanitarie eccellenti, controllate da personale tecnico specializzato. Il certificato deve indicare la temperatura e la durata della pastorizzazione, la temperatura e la durata nella torre di essiccamento per asperzione, nonché la data di scadenza per il consumo;
 - certificato veterinario rilasciato da un organismo ufficiale, attestante che nella zona di produzione del latte crudo non si sono manifestati, durante i 12 mesi precedenti la lavorazione, casi di afta epizootica o di altre malattie infettive/contagiose da notificare obbligatoriamente.
- (⁶) In deroga al disposto della GU C 114 del 29. 4. 1991, il testo del punto I.A.3. c è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"».
- (⁷) Da spedire in contenitori di 20 piedi, regime FCL/FCL (ogni contenitore deve avere un contenuto netto massimo di 15 tonnellate).

Il fornitore è responsabile dei costi inerenti alla messa a disposizione dei contenitori, stadio stock del terminal al porto di spedizione. Tutte le altre successive spese di carico, comprese quelle di rimozione dei contenitori dal terminal, sono a carico del beneficiario.

Il fornitore deve fornire all'agente addetto al ricevimento della merce l'elenco completo d'imballaggio di ciascuno dei contenitori, specificando il numero di sacchi relativo a ciascun numero d'azione come indicato nel bando di gara.

Il fornitore deve sigillare ogni contenitore con un dispositivo di chiusura numerato (ONESEAL, SYSKO, Locktainer 180 o sigilli di alta sicurezza simili), il cui numero deve essere comunicato al rappresentante del beneficiario.

REGOLAMENTO (CE) N. 2238/98 DELLA COMMISSIONE
del 16 ottobre 1998
relativo alla fornitura di zucchero bianco a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24 paragrafo 1, lettera b),
considerando che il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di un aiuto comunitario, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;
considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato zucchero bianco ad una serie di beneficiari;
considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per l'aiuto alimentare comunitario⁽²⁾, che è necessario precisare in particolare i termini e le condi-

zioni di fornitura, per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di zucchero bianco, ai fini della sua fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 2519/97 e alle condizioni specificate nell'allegato.

Si considera che l'offerente abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 166 del 5. 7. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 346 del 17. 12. 1997, pag. 23.

ALLEGATO

LOTTO A

1. **Azione n.:** 240/97 (A1); 241/97 (A2); 282/97 (A3)
2. **Beneficiario** (2): Euronaid, PO Box 12, 2501 CA Den Haag, Nederland
tel: (31-70) 33 05 757, telefax: 36 41 701, telex: 30960 EURON NL
3. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario.
4. **Paese di destinazione:** A1 + A2; Madagascar; A3: Repubblica democratica del Congo
5. **Prodotto da mobilitare:** zucchero bianco
6. **Quantitativo totale (t nette):** 72
7. **Numero di lotti:** 1 in 3 partite (A1: 36 tonnellate; A2: 18 tonnellate; A3: 18 tonnellate)
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** (3) (3) (3): GU C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [V.A.1]
9. **Condizionamento** (7) (8): GU C 267 del 13. 9. 1996, pag. 1 [11.2 A 1.b, 2.b e B.4]
10. **Etichettatura o marcatura** (6): GU C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [V.A.3]
 - Lingua da utilizzare per la marcatura: francese
 - Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** zucchero prodotto nella Comunità a norma dell'articolo 24, paragrafo 1 bis, sesto comma del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio: zucchero A o B [lettere a) e b)],
12. **Stadio di consegna previsto:** reso porto d'imbarco
13. **Stadio di consegna alternativo:** —
14. a) **Porto d'imbarco:** —
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Luogo di destinazione:** —
 - porto o magazzino di transito: —
 - via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
 - 1° termine: dal 23. 11 al 13. 12. 1998
 - 2° termine: dal 7 al 27. 12. 1998
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
 - 1° termine: —
 - 2° termine: —
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00 ora di Bruxelles):**
 - 1° termine: 2. 11. 1998
 - 2° termine: 16. 11. 1998
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 15 ECU/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** (1):
Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel; tlx: 25670 AGREC B; fax: (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente)
22. **Restituzione all'esportazione** (4): restituzione periodica applicabile per lo zucchero bianco il 9. 10. 1998, fissata dal regolamento (CE) n. 2149/98 della Commissione (GU L 271 dell'8. 10. 1998, pag. 5)

Note

- (¹) Informazioni complementari: André Debongnie [tel.: (32-2) 295 14 65],
Torben Vestergaard [tel.: (32-2) 299 30 50].
- (²) Il fornitore si mette in contatto con il beneficiario o il suo rappresentante quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (³) Il fornitore rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (⁴) Il regolamento (CE) n. 259/98 della Commissione (GU L 25 del 31. 1. 1998, pag. 39), si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 22 del presente allegato.
- Si richiama all'attenzione del fornitore il disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento citato. La copia del certificato viene trasmessa non appena è stata accettata la dichiarazione d'esportazione [fax n. (32.2) 296 20 05].
- (⁵) Il fornitore trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti:
- certificato sanitario.
- (⁶) In deroga al disposto della GU C 114 del 29. 4. 1991, il testo del punto V.A.3.c) è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"».
- (⁷) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, il fornitore fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
- (⁸) Da spedire in contenitori di 20 piedi, regime FCL/FCL.
- Il fornitore è responsabile dei costi inerenti alla messa a disposizione dei contenitori, stadi stock del terminal al porto di spedizione. Tutte le altre successive spese di carico, comprese quelle di rimozione dei contenitori dal terminal, sono a carico del beneficiario.
- Il fornitore deve fornire all'agente addetto al ricevimento della merce l'elenco completo d'imballaggio di ciascuno dei contenitori, specificando il numero di sacchi relativo a ciascun numero d'azione come indicato nel bando di gara.
- Il fornitore deve sigillare ogni contenitore con un dispositivo di chiusura numerato (ONESEAL, SYSKO, Locktainer 180 o sigilli di altra sicurezza simili), il cui numero deve essere comunicato al rappresentante del beneficiario.
- (⁹) Per la constatazione della categoria dello zucchero è determinante l'applicazione della regola prevista dall'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2103/77 della Commissione (GU L 246 del 27. 9. 1977, pag. 12), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 260/96 (GU L 34 del 13. 2. 1996, pag. 16).
-

REGOLAMENTO (CE) N. 2239/98 DELLA COMMISSIONE**del 16 ottobre 1998****che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/98⁽²⁾, in particolare l'articolo 13,

considerando che, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 805/68, la differenza fra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di tale regolamento, sul mercato mondiale e nella Comunità, può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione di determinate carni bovine e conserve di carne sono state adottate dai regolamenti della Commissione (CEE) n. 32/82⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2326/97⁽⁴⁾, (CEE) n. 1964/82⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2469/97⁽⁶⁾, e (CEE) n. 2388/84⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3661/92⁽⁸⁾;

considerando che l'applicazione di queste regole e criteri alla situazione prevedibile dei mercati nel settore delle carni bovine ha come conseguenza che la restituzione deve essere fissata come sotto indicato;

considerando che, data l'attuale situazione del mercato nella Comunità e le possibilità di smercio, segnatamente in taluni paesi terzi, devono essere concesse restituzioni all'esportazione, da un lato, di bovini da macello di peso vivo superiore a 220 kg ma non superiore a 300 kg e, dall'altro, di bovini adulti di peso vivo uguale o superiore a 300 kg;

considerando che è inoltre opportuno concedere restituzioni all'esportazione verso determinate destinazioni di talune carni fresche o refrigerate che figurano nell'allegato al codice NC 0201, di talune carni congelate che figurano nell'allegato al codice NC 0202, di certe frattaglie che figurano nell'allegato al codice NC 0206 e di talune

preparazioni e conserve di carni o frattaglie che figurano nell'allegato al codice NC 1602 50 10;

considerando che, tenuto conto delle caratteristiche estremamente differenti dei prodotti di cui ai codici prodotti 0201 20 90 700 e 0202 20 90 100 utilizzate in materia di restituzioni, è opportuno concedere la restituzione soltanto per i pezzi nei quali il peso delle ossa non supera un terzo;

considerando che, per quanto riguarda le carni della specie bovina, disossate, salate e secche esistono correnti commerciali tradizionali a destinazione della Svizzera; che, nella misura necessaria al mantenimento di tali scambi, è opportuno fissare per la restituzione un importo che copra la differenza fra i prezzi sul mercato svizzero e i prezzi all'esportazione degli Stati membri; che esistono possibilità di esportazione di tali carni e delle carni salate, secche ed affumicate, verso alcuni paesi terzi dell'Africa e del Medio e Vicino Oriente; che è necessario tener conto di tale situazione, fissando una restituzione in conformità;

considerando che per alcune altre presentazioni di conserve di carni e di frattaglie, figuranti nell'allegato ai codici NC da 1602 50 31 a 1602 50 80, la partecipazione della Comunità al commercio internazionale può essere mantenuta accordando una restituzione di un importo calcolato tenendo conto di quella concessa fino ad oggi agli esportatori;

considerando che, per quanto riguarda gli altri prodotti del settore delle carni bovine, è inopportuno fissare una restituzione, in quanto la partecipazione della Comunità al commercio mondiale è trascurabile;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2138/98⁽¹⁰⁾, ha stabilito la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione; che, per ragioni di chiarezza, è necessario identificare le destinazioni in un allegato separato;

considerando che, per semplificare le formalità doganali che gli operatori devono espletare all'esportazione, è opportuno allineare gli importi delle restituzioni per l'insieme delle carni congelate su quelle concesse per le carni fresche o refrigerate diverse dalle carni provenienti da bovini maschi adulti;

⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU L 210 del 28. 7. 1998, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 4 dell'8. 1. 1982, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 323 del 26. 11. 1997, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 212 del 21. 7. 1982, pag. 48.

⁽⁶⁾ GU L 341 del 12. 12. 1997, pag. 8.

⁽⁷⁾ GU L 221 del 18. 8. 1984, pag. 28.

⁽⁸⁾ GU L 370 del 19. 12. 1992, pag. 16.

⁽⁹⁾ GU L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU L 270 del 7. 10. 1998, pag. 4.

considerando che in taluni casi l'esperienza ha mostrato che è spesso difficile quantificare le altre carni rispetto a quelle ottenute dalla sola specie bovina e contenute nelle preparazioni e conserve di cui al codice NC 1602 50; che è pertanto opportuno isolare i prodotti della sola specie bovina e creare una nuova voce per i miscugli di carni o di frattaglie; che per rafforzare il controllo dei prodotti diversi dai miscugli di carni o di frattaglie, è necessario disporre che alcuni di questi prodotti possano beneficiare di restituzioni soltanto se sono fabbricati nel quadro del regime previsto dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2026/83⁽²⁾;

considerando che per evitare abusi in sede di esportazione di taluni riproduttori di razza pura occorre differenziare la restituzione per le femmine in funzione della loro età;

considerando che esistono possibilità di esportazione verso alcuni paesi terzi di giovenche diverse da quelle da macello, ma che per evitare gli abusi è opportuno stabilire modalità di controllo che consentano di accertare che si tratta di animali d'età non superiore a 36 mesi;

considerando che, nonostante la suddivisione della nomenclatura combinata relativa alle preparazioni e conserve di carni diverse da quelle non cotte di cui al codice NC 1602 50, l'esperienza dimostra che è possibile sopprimere vari prodotti del codice NC 1602 50 31 dalla nomenclatura restituzioni ed adeguare quindi l'elenco dei prodotti del codice NC 1602 50 80;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'elenco dei prodotti alla cui esportazione è concessa la restituzione di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 805/68 nonché i rispettivi importi sono fissati nell'allegato del presente regolamento.
2. Le destinazioni sono indicate nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

La concessione della restituzione per il prodotto di cui al codice 0102 90 59 9000 della nomenclatura delle restituzioni e per le esportazioni verso i paesi terzi della zona 10 di cui all'allegato II del presente regolamento è subordinata alla presentazione, all'atto dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione, dell'originale o di una copia del certificato veterinario firmato da un veterinario ufficiale, nel quale si attesti che trattasi effettivamente di giovenche d'età inferiore a 36 mesi. Il certificato originale è restituito all'esportatore mentre la copia, certificata conforme dalle autorità doganali, è allegata alla domanda di pagamento della restituzione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 17 ottobre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.

⁽²⁾ GU L 199 del 22. 7. 1983, pag. 12.

ALLEGATO I

del regolamento della Commissione, del 16 ottobre 1998, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine

<i>(ECU/100 kg)</i>			<i>(ECU/100 kg)</i>		
Codice prodotto	Destinazione	Ammontare delle restituzioni (°)	Codice prodotto	Destinazione	Ammontare delle restituzioni (°)
		— Peso vivo —			— Peso netto —
0102 10 10 9120	01	63,00	0201 20 20 9120	02	51,00
0102 10 10 9130	02	24,50		03	35,00
	03	16,50		04	18,00
	04	8,50	0201 20 30 9110 (1)	02	94,00
0102 10 30 9120	01	63,00		03	65,00
0102 10 30 9130	02	24,50		04	31,50
	03	16,50	0201 20 30 9120	02	36,50
	04	8,50		03	26,00
0102 10 90 9120	01	63,00		04	13,00
0102 90 41 9100	02	60,50	0201 20 50 9110 (1)	02	163,00
0102 90 51 9000	02	24,50		03	109,00
	03	16,50		04	54,00
	04	8,50	0201 20 50 9120	02	65,00
0102 90 59 9000	02	24,50		03	44,50
	03	16,50		04	22,00
	04	8,50	0201 20 50 9130 (1)	02	94,00
	10	60,50 (2)		03	65,00
0102 90 61 9000	02	24,50		04	31,50
	03	16,50	0201 20 50 9140	02	36,50
	04	8,50		03	26,00
0102 90 69 9000	02	24,50		04	13,00
	03	16,50	0201 20 90 9700	02	36,50
	04	8,50		03	26,00
0102 90 71 9000	02	60,50		04	13,00
	03	39,50	0201 30 00 9050	05 (4)	53,00
	04	20,00		07 (4a)	53,00
0102 90 79 9000	02	60,50	0201 30 00 9100 (2)	02	227,50
	03	39,50		03	156,00
	04	20,00		04	78,50
		— Peso netto —		06	201,00
0201 10 00 9110 (1)	02	94,00	0201 30 00 9120 (2)	08	125,50
	03	65,00		09	116,50
	04	31,50		03	86,00
0201 10 00 9120	02	36,50		04	43,00
	03	26,00		06	110,00
	04	13,00	0201 30 00 9150 (6)	08	33,00
0201 10 00 9130 (1)	02	129,00		09	30,00
	03	86,50		03	26,00
	04	43,50		04	13,50
0201 10 00 9140	02	51,00		06	29,50
	03	35,00	0201 30 00 9190 (6)	02	51,00
	04	18,00		03	33,50
0201 20 20 9110 (1)	02	129,00		04	16,00
	03	86,50		06	41,00
	04	43,50			

<i>(ECU/100 kg)</i>			<i>(ECU/100 kg)</i>		
Codice prodotto	Destinazione	Ammontare delle restituzioni (7)	Codice prodotto	Destinazione	Ammontare delle restituzioni (7)
		— Peso netto —			— Peso netto —
0202 10 00 9100	02	36,50	1602 50 10 9120	02	59,00 ⁽⁸⁾
	03	26,00		03	47,00 ⁽⁸⁾
	04	13,00		04	47,00 ⁽⁸⁾
0202 10 00 9900	02	51,00	1602 50 10 9140	02	52,50 ⁽⁸⁾
	03	35,00		03	41,50 ⁽⁸⁾
	04	18,00		04	41,50 ⁽⁸⁾
0202 20 10 9000	02	51,00	1602 50 10 9160	02	41,50 ⁽⁸⁾
	03	35,00		03	33,50 ⁽⁸⁾
	04	18,00		04	33,50 ⁽⁸⁾
0202 20 30 9000	02	36,50	1602 50 10 9170	02	28,00 ⁽⁸⁾
	03	26,00		03	22,00 ⁽⁸⁾
	04	13,00		04	22,00 ⁽⁸⁾
0202 20 50 9100	02	65,00	1602 50 10 9190	02	28,00
	03	44,50		03	22,00
	04	22,00		04	22,00
0202 20 50 9900	02	36,50	1602 50 10 9240	02	—
	03	26,00		03	—
	04	13,00		04	—
0202 20 90 9100	02	36,50	1602 50 10 9260	02	—
	03	26,00		03	—
	04	13,00		04	—
0202 20 90 9100	02	36,50	1602 50 10 9280	02	—
	03	26,00		03	—
	04	13,00		04	—
0202 30 90 9100	05 ⁽⁴⁾	53,00	1602 50 31 9125	01	100,00 ⁽⁵⁾
	07 ^(4a)	53,00		01	38,00 ⁽⁸⁾
0202 30 90 9400 ⁽⁶⁾	08	33,00	1602 50 31 9135	01	18,50
	09	30,00	1602 50 31 9195	01	89,00 ⁽⁵⁾
	03	26,00	1602 50 31 9325	01	33,50 ⁽⁸⁾
	04	13,50	1602 50 31 9335	01	18,50
	06	29,50	1602 50 31 9395	01	100,00 ⁽⁵⁾
0202 30 90 9500 ⁽⁶⁾	02	51,00	1602 50 39 9125	01	38,00 ⁽⁸⁾
	03	33,50	1602 50 39 9135	01	18,50
	04	16,00	1602 50 39 9195	01	89,00 ⁽⁵⁾
	06	41,00	1602 50 39 9325	01	33,50 ⁽⁸⁾
0206 10 95 9000	02	51,00	1602 50 39 9335	01	18,50
	03	33,50	1602 50 39 9395	01	38,00 ⁽⁵⁾
	04	16,00	1602 50 39 9425	01	22,00 ⁽⁸⁾
	06	41,00	1602 50 39 9435	01	16,00
0206 29 91 9000	02	51,00	1602 50 39 9495	01	16,00
	03	33,50	1602 50 39 9505	01	38,00 ⁽⁵⁾
	04	16,00	1602 50 39 9525	01	22,00 ⁽⁸⁾
0210 20 90 9100	02	42,50	1602 50 39 9535	01	22,00 ⁽⁸⁾
	04	25,50	1602 50 39 9595	01	16,00
0210 20 90 9300	02	53,00			
0210 20 90 9500 ⁽³⁾	02	53,00			

<i>(ECU/100 kg)</i>			<i>(ECU/100 kg)</i>		
Codice prodotto	Destinazione	Ammontare delle restituzioni (7)	Codice prodotto	Destinazione	Ammontare delle restituzioni (7)
		— Peso netto —			— Peso netto —
1602 50 39 9615	01	16,00	1602 50 80 9495	01	16,00
1602 50 39 9625	01	7,50	1602 50 80 9505	01	16,00
1602 50 39 9705	01	—	1602 50 80 9515	01	7,50
1602 50 39 9805	01	—	1602 50 80 9535	01	22,00 (8)
1602 50 39 9905	01	—	1602 50 80 9595	01	16,00
1602 50 80 9135	01	33,50 (8)	1602 50 80 9615	01	16,00
1602 50 80 9195	01	16,00	1602 50 80 9625	01	7,50
1602 50 80 9335	01	30,00 (8)	1602 50 80 9705	01	—
1602 50 80 9395	01	16,00	1602 50 80 9805	01	—
1602 50 80 9435	01	22,00 (8)	1602 50 80 9905	01	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione dell'attestato riportato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 32/82 modificato.

(2) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1964/82 modificato.

(3) La restituzione per le carni bovine in salamoia è concessa per il peso netto della carne, al netto del peso della salamoia.

(4) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 2973/79 della Commissione (GU L 336 del 29. 12. 1979, pag. 44), modificato.

(4a) Ai sensi del regolamento (CE) n. 2051/96 della Commissione (GU L 274 del 26. 10. 1996, pag. 18), modificato.

(5) GU L 221 del 19. 8. 1984, pag. 28.

(6) Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d'analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione (GU L 210 dell'1. 8. 1986, pag. 39).

(7) In virtù dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 805/68 modificato, non sono concesse restituzioni per l'esportazione dei prodotti importati da paesi terzi e riesportati verso di essi.

(8) La concessione di restituzioni è subordinata alla fabbricazione nel quadro del regime di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 modificato.

(9) La concessione della restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 modificato.

ALLEGATO II

Zona 01: Tutti i paesi terzi

Zona 02: Zone 08 + 09

Zona 03	Zona 05	Zona 09
022 Ceuta, Melilla	400 Stati Uniti d'America	224 Sudan
024 Islanda		228 Mauritania
028 Norvegia	Zona 06	232 Mali
041 Isole Faer Øer		236 Burkina Faso
043 Andorra	809 Nuova Caledonia	240 Niger
044 Gibilterra	822 Polinesia francese	244 Ciad
045 Città del Vaticano		247 Capo Verde
053 Estonia	Zona 07	248 Senegal
054 Lettonia		252 Gambia
055 Lituania	404 Canada	257 Guinea Bissau
060 Polonia		260 Guinea
061 Repubblica ceca	Zona 08	264 Sierra Leone
063 Slovacchia		268 Liberia
064 Ungheria	046 Malta	272 Costa d'Avorio
066 Romania	052 Turchia	276 Ghana
068 Bulgaria	072 Ucraina	280 Togo
070 Albania	073 Bielorussia	284 Benin
091 Slovenia	074 Moldavia	288 Nigeria
092 Croazia	075 Russia	302 Camerun
093 Bosnia-Erzegovina	076 Georgia	306 Repubblica centrafricana
094 Repubblica federale di Iugoslavia	077 Armenia	310 Guinea equatoriale
096 Ex Repubblica iugoslava di Macedonia	078 Azerbaigian	311 São Tomé e Príncipe
109 Comuni di Livigno e di Campione d'Italia, isola di Helgoland	079 Kazakistan	314 Gabon
406 Groenlandia	080 Turkmenistan	318 Congo (repubblica)
600 Cipro	081 Uzbekistan	322 Congo (repubblica democratica)
662 Pakistan	082 Tagikistan	324 Ruanda
669 Sri Lanka	083 Kirghizistan	328 Burundi
676 Myanmar (Birmania)	204 Marocco	329 Sant'Elena e dipendenze
680 Tailandia	208 Algeria	330 Angola
690 Vietnam	212 Tunisia	334 Etiopia
700 Indonesia	216 Libia	336 Eritrea
708 Filippine	220 Egitto	338 Gibuti
724 Corea del Nord	604 Libano	342 Somalia
950 Provviste e dotazioni di bordo [destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, modificato]	608 Siria	350 Uganda
	612 Iraq	352 Tanzania
	616 Iran	355 Seychelles e dipendenze
	624 Israele	357 Territorio britannico dell'Oceano Indiano
	625 Cisgiordania/Banda di Gaza	366 Mozambico
	628 Giordania	373 Maurizio
	632 Arabia Saudita	375 Comore
	636 Kuwait	377 Mayotte
	640 Barhrein	378 Zambia
	644 Qatar	386 Malawi
	647 Emirati arabi uniti	388 Repubblica sudafricana
	649 Oman	395 Lesotho
Zona 04	653 Yemen	Zona 10
039 Svizzera	720 Cina	
	740 Hong Kong	075 Russia

NB: I paesi sono quelli definiti dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 19).

REGOLAMENTO (CE) N. 2240/98 DELLA COMMISSIONE**del 16 ottobre 1998****che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la diciottesima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 6, e l'articolo 12, paragrafo 3,
considerando che, a norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1982/98 ⁽⁴⁾, gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato; che, a norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro

concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara; che conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la diciottesima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97, i prezzi minimi di vendita, l'importo massimo degli aiuti, nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 ottobre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 350 del 20. 12. 1997, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 256 del 18. 9. 1998, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 ottobre 1998, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la diciottesima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

(ECU/100 kg)

Formula			A		B	
Modo di utilizzazione			Con rivelatori	Senza rivelatori	Con rivelatori	Senza rivelatori
Prezzo minimo di vendita	Burro $\geq 82\%$	Nello stato in cui si trova	—	—	—	—
		Concentrato	—	—	—	—
Cauzione di trasformazione		Nello stato in cui si trova	—	—	—	—
		Concentrato	—	—	—	—
Importo massimo dell'aiuto	Burro $\geq 82\%$		109	105	—	105
	Burro $< 82\%$		104	100	104	—
	Burro concentrato		134	130	134	130
	Crema		—	—	46	44
Cauzione di trasformazione	Burro		120	—	120	—
	Burro concentrato		148	—	148	—
	Crema		—	—	51	—

REGOLAMENTO (CE) N. 2241/98 DELLA COMMISSIONE

del 16 ottobre 1998

che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 190ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7 bis, paragrafo 3,considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 417/98 ⁽⁴⁾, gli organismi di intervento istituiscono una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato; che, a norma dell'articolo 6 del citato regolamento, alla luce delle offerte ricevute per ciascuna gara particolare, si procede alla fissazione di un importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato avente tenore minimo di grassi pari al 96 %, ovvero si decide di non dare seguito alla gara; che occorre di conseguenza stabilire l'importo della cauzione di destinazione;

considerando che è opportuno fissare, in ragione delle offerte ricevute, l'importo massimo dell'arrivo dell'aiuto al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione dei destinatari;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 190ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente istituita dal regolamento (CEE) n. 429/90, l'importo massimo dell'aiuto e l'importo della cauzione della destinazione sono fissati come segue:

- importo massimo dell'aiuto: 134 ecu/100 kg,
- cauzione della destinazione: 148 ecu/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 ottobre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.⁽³⁾ GU L 45 del 21. 2. 1990, pag. 8.⁽⁴⁾ GU L 52 del 21. 2. 1998, pag. 18.

REGOLAMENTO (CE) N. 2242/98 DELLA COMMISSIONE
del 16 ottobre 1998
che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2092/97 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando che i dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 2220/98 della Commissione ⁽⁵⁾;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 ECU/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento; che, poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 2220/98,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 2220/98 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 ottobre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 161 del 29. 6. 1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU L 292 del 25. 10. 1997, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU L 279 del 16. 10. 1998, pag. 32.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in ECU/t)	Dazi all'importazione per via aerea o per via marittima in provenienza da altri porti (2) (in ECU/t)
1001 10 00	Fumento grano duro (1)	48,32	38,32
1001 90 91	Fumento (grano) tenero destinato alla semina	54,53	44,53
1001 90 99	Fumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina (3)	54,53	44,53
	di qualità media	79,26	69,26
	di bassa qualità	95,40	85,40
1002 00 00	Segala	99,90	89,90
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	99,90	89,90
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina (3)	99,90	89,90
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	100,32	90,32
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (3)	100,32	90,32
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	99,90	89,90

(1) Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

(2) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 ECU/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 ECU/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(3) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 o 8 ECU/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(data del 15. 10. 1998)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas-City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	US barley 2
Quotazione (ECU/t)	109,94	98,03	88,66	74,67	127,32 (*)	75,74 (*)
Premio sul Golfo (ECU/t)	—	7,21	0,45	9,53	—	—
Premio sui Grandi Laghi (ECU/t)	11,17	—	—	—	—	—

(*) Fob Duluth.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 10,22 ECU/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 19,10 ECU/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96 : 0,00 ECU/t (HRW2)
: 0,00 ECU/t (SRW2).

REGOLAMENTO (CE) N. 2243/98 DELLA COMMISSIONE

del 16 ottobre 1998

**che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato e che stabilisce
l'importo dell'anticipo dell'aiuto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1553/95 del Consiglio (¹),

visto il regolamento (CE) n. 1554/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone ed abroga il regolamento (CEE) n. 2169/81 (²), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1419/98 (³), in particolare gli articoli 3, 4 e 5,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1554/95, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato; che tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1201/89 della Commissione, del 3 maggio 1989, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone (⁴), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1664/98 (⁵); che, qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato;

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1554/95, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza effettiva del mercato, appaiano le più favorevoli; che per tale determinazione si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee per un prodotto reso cif per un porto dell'Europa del Nord, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale; che tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato

mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni; che tali adattamenti sono fissati all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1201/89;

considerando che l'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato dal presente regolamento;

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3 bis, primo comma, del regolamento (CE) n. 1554/95, l'importo dell'acconto è pari al prezzo di obiettivo ridotto del prezzo del mercato mondiale, nonché di una riduzione calcolata in base alla formula applicabile in caso di superamento del quantitativo massimo garantito, ma tenendo conto della produzione stimata del cotone non sgranato, maggiorata del 15 %; che il regolamento (CE) n. 1844/98 della Commissione (⁶) ha fissato il livello della produzione stimata per la campagna 1998/1999; che l'applicazione di tale metodo induce a stabilire al livello sotto indicato l'importo dell'acconto per Stato membro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1554/95, è fissato a 25,440 ECU/100 kg.

2. L'importo dell'acconto sull'aiuto, di cui all'articolo 5 paragrafo 3 bis, primo comma, del regolamento (CE) n. 1554/95, è pari a:

- 45,143 ECU/kg per la Spagna,
- 44,080 ECU/kg per la Grecia,
- 80,860 ECU/kg per gli altri Stati membri.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 ottobre 1998.

(¹) GU L 148 del 30. 6. 1995, pag. 45.

(²) GU L 148 del 30. 6. 1995, pag. 48.

(³) GU L 190 del 4. 7. 1998, pag. 4.

(⁴) GU L 123 del 4. 5. 1989, pag. 23.

(⁵) GU L 211 del 29. 7. 1998, pag. 9.

(⁶) GU L 240 del 28. 8. 1998, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

DIRETTIVA 98/80/CE DEL CONSIGLIO

del 12 ottobre 1998

che completa il sistema di imposta sul valore aggiunto e modifica la direttiva 77/388/CEE — Regime particolare applicabile all'oro

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 99,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che, secondo la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ⁽⁴⁾, le operazioni aventi ad oggetto l'oro sono di norma soggette all'imposta ma che, sulla base della deroga transitoria di cui all'articolo 28, paragrafo 3, in collegamento con il punto 26 dell'allegato F di detta direttiva gli Stati membri possono continuare ad esentare l'oro diverso dall'oro ad uso industriale; che l'applicazione da parte di taluni Stati membri di detta deroga transitoria dà luogo a talune distorsioni di concorrenza;

considerando che l'oro non è solo utilizzato ai fini della produzione ma è anche acquistato a fini di investimento; che l'applicazione della regolamentazione normale in materia di imposte costituisce un ostacolo importante al suo uso a fini di investimento finanziario e giustifica pertanto l'applicazione di un regime fiscale particolare per l'oro da investimento; che tale regime dovrebbe altresì migliorare la competitività internazionale del mercato comunitario dell'oro;

considerando che la fornitura di oro da investimento è di natura analoga a quella di altre forme di investimento, spesso non imponibili in base alle attuali disposizioni della sesta direttiva, e che quindi l'esenzione da imposta sembra essere la forma di trattamento fiscale più appropriata per le forniture di oro da investimento;

considerando che la definizione di oro da investimento dovrebbe contemplare unicamente forme e pesi, di oro di elevatissima purezza che viene scambiato sul mercato dell'oro e monete d'oro il cui valore rispecchi essenzialmente la quotazione dell'oro; che, per le monete d'oro, si dovrebbe redigere annualmente un elenco delle monete classificate per garantire la trasparenza e la sicurezza degli operatori che trattano tali monete; che la sicurezza giuri-

dica degli operatori impone che le monete inserite nell'elenco siano considerate conformi ai criteri previsti dalla presente direttiva per l'esenzione, per tutto l'anno di validità dell'elenco; che l'elenco non pregiudica l'esenzione, da valutare caso per caso, di monete, incluse quelle di conio recente, che non sono incluse nell'elenco ma rispettano i criteri previsti nella presente direttiva;

considerando che un'esenzione fiscale non consente, in linea di massima, la detrazione dell'IVA a credito, mentre l'imposta sul valore dell'oro può essere applicata a operazioni precedenti, la detrazione di tale IVA a credito dovrebbe essere consentita per garantire i vantaggi del regime particolare e evitare distorsioni della concorrenza rispetto all'oro da investimento importato;

considerando che le possibilità di impiegare l'oro a fini sia industriali che di investimento presuppone la possibilità per gli operatori di optare per l'imposizione normale, se la loro attività consiste nella produzione di oro da investimento o nella trasformazione di oro in oro da investimento, o nella vendita all'ingrosso di tale tipo di oro quando forniscono abitualmente oro per fini industriali;

considerando che il duplice uso dell'oro potrà offrire nuove opportunità di frode e di evasione fiscale imporranno agli Stati membri l'adozione di misure di controllo efficaci; che risulta quindi auspicabile una normativa comune in materia di obblighi minimi per la contabilità e la documentazione che gli operatori devono tenere anche se gli Stati membri possono considerare soddisfatto questo requisito qualora tale informazione sia già prevista da altre norme comunitarie;

considerando che l'esperienza ha mostrato che, per quanto riguarda la maggior parte delle forniture di oro con grado di purezza superiore ad un certo limite, un meccanismo di «reverse charge» può essere utile per prevenire le frodi fiscali, provvedendo al contempo ad alleviare l'onere finanziario dell'operazione; che è quindi giustificato consentire agli Stati membri di ricorrere a tale meccanismo; che per le importazioni di oro l'articolo 23 della sesta direttiva consente, in modo analogo, di non pagare l'imposta all'atto dell'importazione a condizione che venga indicata come tale in una dichiarazione redatta a norma del paragrafo 4 dell'articolo 22 di tale direttiva;

considerando che le operazioni effettuate su un mercato dell'oro regolamentato da uno Stato membro richiedono ulteriori semplificazioni in materia di fiscalità a causa del

⁽¹⁾ GU C 302 del 19. 11. 1992, pag. 9.

⁽²⁾ GU C 91 del 28. 3. 1994, pag. 91.

⁽³⁾ GU C 161 del 14. 6. 1993, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU L 145 del 13. 5. 1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/95/CE (GU L 338 del 28. 12. 1996, pag. 89).

loro numero elevato e della rapidità con cui sono effettuate, e che gli Stati membri sono autorizzati a non applicare il regime particolare, a sospendere l'esenzione dell'imposta e a esonerare dagli obblighi di registrazione;

considerando che il nuovo regime fiscale sostituirà le disposizioni esistenti di cui all'articolo 12, paragrafo 3, lettera e) e al punto 26 dell'allegato F della sesta direttiva, e che tali disposizioni dovrebbero quindi essere soppresse,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Alla direttiva 77/388/CEE è aggiunto il seguente articolo 26 ter:

«Articolo 26 ter

Regime particolare applicabile all'oro da investimento

A. Definizione

Ai fini della presente direttiva e fatte salve altre disposizioni comunitarie, per "oro da investimento" si intende:

- i) l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli. Gli Stati membri possono escludere dal regime lingotti o placchette di peso pari o inferiore ad 1 g;
- ii) le monete d'oro che:
 - hanno una purezza pari o superiore a 900 millesimi;
 - sono state coniate dopo il 1800;
 - hanno o hanno avuto corso legale nel paese di origine e
 - sono normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 % il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto.

Ai fini della presente direttiva, tali monete non si considerano vendute per il loro valore numismatico.

Anteriormente al 1° luglio di ogni anno, a decorrere dal 1999, ciascuno Stato membro informa la Commissione in merito alle monete che soddisfano tali criteri negoziate nello Stato membro interessato; anteriormente al 1° dicembre di ogni anno, la Commissione pubblica un elenco esauriente di tali monete nella serie "C" della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Le monete incluse nell'elenco pubblicato si considerano conformi ai criteri indicati per l'intero anno cui l'elenco si riferisce.

B. Condizioni particolari applicabili alle operazioni relative all'oro da investimento

Gli Stati membri esentano dall'imposta sul valore aggiunto la fornitura, l'acquisto intracomunitario e l'importazione di oro da investimento, compreso l'oro da investimento rappresentato da certificati in oro, allocato o inallocato, oppure scambiato su conti metallo e inclusi, in particolare, i prestiti e gli swap sull'oro che comportano un diritto di proprietà o un credito in riferimento ad oro da investimento, nonché le operazioni aventi ad oggetto l'oro da investimento consistenti in contratti "future" e contratti "forward" che comportano il trasferimento di un diritto di proprietà o di un credito in riferimento ad oro da investimento.

Gli Stati membri esentano altresì i servizi prestati da agenti che agiscono in nome e per conto di terzi quando intervengono nella fornitura di oro da investimento per il loro committente.

C. Opzione per l'imposizione

Gli Stati membri concedono ai soggetti passivi che producono oro da investimento o che trasformano oro in oro da investimento di cui alla sezione A il diritto di optare per l'imposizione per forniture di oro da investimento a un altro soggetto passivo, che sarebbero altrimenti esenti a norma della sezione B.

Gli Stati membri possono concedere ai soggetti passivi, che nell'esercizio delle loro attività economiche effettuano abitualmente forniture di oro utilizzato a fini industriali, il diritto di optare per l'imposizione per forniture di oro da investimento di cui alla sezione A, punto i) a un altro soggetto passivo, che sarebbero altrimenti esenti a norma della sezione B. Gli Stati membri possono limitare la portata di questa opzione.

Qualora il fornitore abbia esercitato il diritto di opzione per l'imposizione, a norma dei paragrafi 1 o 2, gli Stati membri concedono, per l'agente, un diritto di opzione per l'imposizione riguardo ai servizi di cui al secondo comma della sezione B.

Gli Stati membri specificano in dettaglio le modalità di esercizio di tali opzioni e comunicano alla Commissione le disposizioni cui è soggetto nel loro territorio l'esercizio delle stesse.

D. Diritto a deduzione

1. I soggetti passivi sono autorizzati a dedurre:

- a) l'imposta dovuta o pagata sull'oro da investimento fornito loro da una persona che si sia avvalsa del diritto di opzione di cui alla sezione C, o fornito loro secondo la procedura di cui alla sezione G;

- b) l'imposta dovuta o pagata sulla fornitura a loro favore o sull'acquisto intracomunitario o l'importazione da parte loro di oro diverso dall'oro da investimento successivamente trasformato, a loro cura o per loro conto, in oro da investimento;
- c) l'imposta dovuta o pagata su servizi forniti loro e consistenti in modifiche della forma, del peso o della purezza dell'oro, incluso l'oro da investimento,

se la conseguente fornitura da parte loro di tale oro è esente a norma del presente articolo.

2. I soggetti passivi che producono oro da investimento o trasformano oro in oro da investimento sono autorizzati a dedurre l'imposta da essi dovuta o pagata sulle forniture, l'acquisto intracomunitario, l'importazione di beni o i servizi collegati alla produzione o alla trasformazione di detto oro come se la conseguente fornitura da parte loro di oro esente a norma del presente articolo fosse soggetta a imposta.

E. *Obblighi speciali per gli operatori in oro da investimento*

Gli Stati membri provvedono, come minimo, affinché gli operatori in oro da investimento registrino tutte le operazioni significative relative all'oro da investimento e conservino i documenti atti a consentire di identificare il cliente in tali operazioni.

Gli operatori conservano tali dati per un periodo di almeno cinque anni.

Gli Stati membri possono accettare, ai fini dell'adempimento delle prescrizioni del primo comma, obblighi equivalenti nell'ambito di misure adottate a norma di altri atti comunitari, quali la direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite (*).

Gli Stati membri possono stabilire disposizioni più rigorose, con particolare riguardo a modalità speciali di tenuta dei registri o di contabilità.

F. *Procedura di "reverse charge"*

In deroga all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), quale modificato dall'articolo 28 octies, in caso di fornitura di materiale d'oro o di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, o di fornitura di oro da investimento per cui è stata esercitata un'opzione di cui alla sezione C del presente articolo, gli Stati membri possono designare l'acquirente come debitore dell'imposta secondo le modalità e le condizioni da essi stabilite. Quando si avvalgono di tale facoltà, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché la persona designata quale debitore dell'imposta adempia gli obblighi di dichiarazione e di pagamento dell'imposta a norma dell'articolo 22.

G. *Procedura applicabile alle operazioni sul mercato dell'oro regolamentato*

1. Uno Stato membro può, previa la consultazione di cui all'articolo 29, non applicare l'esenzione per l'oro da investimento prevista dal presente regime particolare per quanto riguarda operazioni specifiche sull'oro da investimento effettuate in tale Stato, che non siano forniture o esportazioni intracomunitarie:

a) tra soggetti passivi che sono membri di un mercato dell'oro regolamentato dallo Stato membro interessato; e

b) tra un membro di un mercato dell'oro regolamentato dallo Stato membro interessato e un altro soggetto passivo non membro di tale mercato.

In tal caso le operazioni sono soggette ad imposta e ad esse si applicano le seguenti condizioni.

2. a) A fini di semplificazione, lo Stato membro autorizza la sospensione dell'imposta da riscuotere e dispensa dagli obblighi in materia di registrazione dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni di cui alla lettera a) del punto 1;

b) Alle operazioni di cui alla lettera b) del punto 1, si applica la procedura di "reverse charge" di cui alla sezione F. Se nello Stato membro interessato un operatore non membro del mercato è esente, eccetto che per tali operazioni, dagli obblighi in materia di registrazione dell'imposta sul valore aggiunto, l'operatore membro del mercato adempie agli obblighi fiscali per conto del non membro, in base alle disposizioni di tale Stato membro.

(*) GU L 166 del 28. 6. 1991, pag. 77.»

Articolo 2

La lettera e) del paragrafo 3 dell'articolo 12 e il punto 26 dell'allegato F della direttiva 77/388/CEE sono soppressi.

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 2000. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 12 ottobre 1998.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. EDLINGER

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 12 ottobre 1998

che nomina un membro del Comitato economico e sociale

(98/581/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 194,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 166,

vista la decisione del Consiglio del 15 settembre 1998 che nomina i membri del Comitato economico e sociale per il periodo dal 21 settembre 1998 al 20 settembre 2002⁽¹⁾,

considerando che un seggio di membro del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. Giuseppe Cerroni, che sono state comunicate al Consiglio in data 16 settembre 1998;

viste le candidature presentate dal governo italiano,

sentito il parere della Commissione delle Comunità europee,

DECIDE:

Articolo unico

Il sig. Giacomo Regaldo è nominato membro del Comitato economico e sociale in sostituzione del sig. Giuseppe Cerroni per la restante durata del mandato, ossia fino al 20 settembre 2002.

Fatto a Lussemburgo, addì 12 ottobre 1998.

Per il Consiglio
Il presidente
R. EDLINGER

⁽¹⁾ GU L 257 del 19. 9. 1998, pag. 37.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 6 ottobre 1998

che modifica la decisione 97/80/CE della Commissione recante norme d'applicazione della direttiva 96/16/CE del Consiglio relativa alle indagini statistiche da effettuare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(98/582/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 96/16/CE del Consiglio, del 19 marzo 1996, relativa alle indagini statistiche da effettuare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2 e l'articolo 6, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽²⁾, stabilisce le condizioni applicabili al burro oggetto del regime d'intervento pubblico nonché al burro oggetto di aiuto all'ammasso privato; che il burro che fruisce dell'intervento pubblico deve essere prodotto direttamente ed esclusivamente a partire dalla crema pastorizzata; che questa condizione non si applica al burro oggetto di ammasso privato; che per talune misure che prevedono aiuti allo smercio del burro sul mercato comunitario e in particolare il regime previsto dal regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione⁽³⁾, il burro deve essere fabbricato direttamente ed esclusivamente partendo dalla crema pastorizzata;

considerando che le notevoli quantità — rispetto alla produzione totale — di burro che ricevono sovvenzioni comunitarie richiedono una base statistica adeguata al monitoraggio dei diversi tipi di burro e che tenga conto della suddetta differenziazione;

considerando che, per assicurare una buona gestione della politica agricola comune, e in particolare del mercato del burro, la Commissione deve disporre di dati esatti che le consentano di seguire in modo attendibile l'evoluzione precisa dei diversi tipi di burro e di altri prodotti lattiero-caseari a base di materia grassa gialla;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune⁽⁴⁾, prevede già una ripartizione dei diversi tipi di burro

tramite un codice della nomenclatura combinata applicabile agli scambi commerciali; che, per essere coerenti con tale approccio è auspicabile seguire la stessa ripartizione del burro per la raccolta di informazioni statistiche in tale settore; che è quindi opportuno modificare la decisione 97/80/CE della Commissione, del 18 dicembre 1996, recante norme d'applicazione della direttiva 96/16/CE, relativa alle indagini statistiche da effettuare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽⁵⁾;

considerando tuttavia che per taluni tipi di burro o prodotti a base di materia grassa gialla è sufficiente stabilire una raccolta e una trasmissione facoltative di dati in tale fase;

considerando che il comitato permanente della statistica agricola (CPSA) non ha formulato un parere entro il termine fissato dal suo presidente; che le misure previste dalla presente decisione devono quindi, ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 96/16/CE, essere adottati dal Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e II della decisione 97/80/CE della Commissione sono modificati come indicato nell'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 6 ottobre 1998.

*Per il Consiglio**Il presidente*

M. BARTENSTEIN

(1) GU L 78 del 28. 3. 1996, pag. 27.

(2) GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 (GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21).

(3) GU L 350 del 20. 12. 1997, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1061/98 (GU L 152 del 26. 5. 1998, pag. 3).

(4) GU L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1084/98 (GU L 151 del 21. 5. 1998, pag. 1).

(5) GU L 24 del 25. 1. 1997, pag. 26.

ALLEGATO

L'allegato I della decisione 97/80/CE della Commissione è modificato come segue:

1) Il codice 23 nell'elenco dei prodotti lattiero-caseari è sostituito dal seguente:

«Codice dei prodotti	Denominazione dei prodotti
23	Burro totale e altri prodotti a base di materia grassa gialla
231	Burro
2311	Burro tradizionale (*)
2312	Burro ricombinato (*)
2313	Burro di siero di latte (*)
232	Burro fuso e burro anidro (butteroil)
233	Altri prodotti a base di materia grassa gialla
2331	Burro parzialmente scremato (*)
2332	Altri (*)»

2) La nota seguente è aggiunta alla fine dell'elenco dei prodotti lattiero-caseari:

«(*) raccolta e trasmissione dati facoltative.»

3) Il testo dal titolo «**BURRO (23)**» nelle note esplicative è sostituito dal testo seguente:

«**BURRO (23)**

Burro totale e altri prodotti a base di materia grassa gialla (23): comprende il burro, il burro tradizionale, il burro ricombinato, il burro di siero di latte, il burro fuso e il burro anidro (butteroil), nonché gli altri prodotti a base di materia grassa gialla, espressi in equivalente burro, avente un tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale all'82 % del prodotto.

— Tabella A: Danimarca: comprende unicamente il burro tradizionale (231).

— Tabella B: le voci 231 (burro), 2311 (burro tradizionale), 2312 (burro ricombinato), 2313 (burro di siero di latte), 232 (burro fuso e burro di anidro (butteroil)), 233 (altri prodotti lattiero-caseari a base di materia grassa gialla), 2331 (burro parzialmente scremato), 2332 (altri) devono essere indicati in peso reale. Solamente la voce 23 deve essere indicata in equivalente burro.

Burro (231): prodotto avente un tenore di materie grasse del latte uguale o superiore all'80 % ma inferiore al 90 %, un tenore massimo di acqua del 16 % ed un massimo del 2 % di materie secche e non grasse del latte.

— Comprende anche il burro contenente minime quantità di erbe, di spezie, di profumi, ecc. a condizione che il prodotto conservi il carattere di burro.

Burro tradizionale (2311): prodotto ottenuto direttamente ed esclusivamente dalla crema pastorizzata, avente un tenore di materie grasse del latte uguale o superiore all'80 % ma inferiore al 90 %, un tenore massimo di acqua del 16 % ed un massimo del 2 % di materie secche e non grasse del latte.

Burro ricombinato (2312): prodotto ottenuto a partire dal burro anidro (butteroil), dal residuo secco non grasso e dall'acqua, avente un tenore di materie grasse del latte uguale o superiore all'80 % ma inferiore al 90 %, un tenore massimo di acqua del 16 % ed un massimo del 2 % di materie secche e non grasse del latte.

Burro di siero di latte (2313): prodotto ottenuto dalla crema del siero di latte o da una miscela di crema di siero di latte e di crema, avente un tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore all'80 % ma inferiore al 90 %, un tenore massimo di acqua del 16 % ed un massimo del 2 % di materie secche e non grasse del latte.

Le voci 2311, 2312 e 2313 comprendono anche il burro contenente minime quantità di erbe, di spezie, di profumi, ecc. a condizione che il prodotto conservi il carattere di burro.

Burro fuso e burro anidro (butteroil) (232):

Burro fuso: il burro fuso ha un tenore, in peso, di materie grasse del latte superiore all'85 %. Con questa denominazione, oltre al burro fuso propriamente detto, si indica una quantità di altri tipi similari di burro disidratato, designati più comunemente con denominazioni varie, quali: "burro disidratato", "burro anidro", "butteroil", "grasso butirrico" (materia grassa del latte) e "burro concentrato".

Burro anidro (butteroil): prodotto ottenuto dal latte, dalla crema o dal burro con un processo di estrazione dell'acqua e del residuo secco non grasso, avente un tenore minimo di materie grasse del latte pari al 99,3 % del peso totale e un tenore massimo in acqua pari allo 0,5 % del peso totale.

— Comprende anche il "ghee".

— Al fine di evitare i doppi conteggi, la denominazione "butteroil" riguarda unicamente la produzione diretta partendo dalla crema.

Altri prodotti a base di materia grassa gialla (233):

Burro parzialmente scremato (2331): prodotto simile al burro, avente un tenore, in peso, di materie grasse del latte inferiore all'80 %, senza altre materie grasse (denominazioni di vendita in conformità al punto A dell'allegato al regolamento (CE) n. 2991/94 ⁽¹⁾): ("Burro tre quarti", "Burro metà" e "Grasso lattiero da spalmare").

Altri (2332): in particolare, grassi composti da prodotti vegetali e/o animali: prodotti che si presentano sotto forma di emulsione solida e malleabile, principalmente di grassi in acqua derivati da grassi vegetali e/o animali solidi e/o liquidi idonei al consumo umano con un tenore di grassi lattieri compreso fra il 10 % e l'80 % del tenore totale di grassi (denominazioni di vendita in conformità al punto C dell'allegato al regolamento (CE) n. 2991/94: "mélange", "tre quarti mélange", "metà mélange" e "miscela di grassi da spalmare").

Tabella B: se il burro parzialmente scremato (2331) e/o gli "Altri" (2332) sono prodotti partendo dal burro fabbricato nella stessa latteria e se il tipo di burro non è identificabile (2311, 2312 o 2313) il ritiro avverrà dalla posizione 23 indicando la rispettiva quantità di burro.

⁽¹⁾ GU L 316 del 9. 12. 1994, pag. 2.»

L'allegato II della decisione 97/80/CE della Commissione è modificato come segue:

- 1) nella tabella B «IMPIEGHI» le voci del codice 23 «Burro e altri prodotti lattiero-caseari a base di materia grassa gialla» sono sostituite dalle seguenti:

«Codice dei prodotti	B. IMPIEGHI
23	Burro e altri prodotti lattiero-casearia base di materia grassa gialla
231	Burro
2311	Burro tradizionale (*)
2312	Burro ricombinato (*)
2313	Burro di siero di latte (*)
232	Burro fuso e burro anidro (butteroil)
233	Altri prodotti a base di materia grassa gialla
2331	Burro parzialmente scremato (*)
2332	Altri (*)»

- 2) La nota seguente è aggiunta alla fine della tabella B:

«(*) raccolta e trasmissione dati facoltative.»

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 1998

relativa all'elenco dei programmi di sorveglianza intesi a prevenire le zoonosi che possono fruire di un contributo finanziario della Comunità nel 1999

[notificata con il numero C(1998) 3152/1]

(98/583/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 32,

considerando che, per stabilire l'elenco dei programmi di sorveglianza intesi a prevenire le zoonosi che possono fruire di un contributo finanziario della Comunità nel 1999 nonché l'aliquota e l'importo proposti di tale contributo per ciascun programma, va tenuto conto sia dell'interesse di ciascun programma per la Comunità sia dell'entità dei fondi disponibili;

considerando che la Danimarca ha trasmesso alla Commissione tutte le informazioni necessarie per valutare l'interesse, a livello comunitario, di predisporre per il 1999 un contributo finanziario della Comunità;

considerando che il programma contenuto nell'elenco allegato alla presente dovrà in seguito essere approvato singolarmente;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Il programma che figura nell'elenco in allegato può beneficiare di un contributo finanziario della Comunità nel 1999.
2. Per il programma di cui al paragrafo 1, l'aliquota e l'importo proposti del contributo finanziario della Comunità sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.

ALLEGATO

Zoonosi	Stato membro	Aliquota (%)	Importo proposto (in ecu)
Salmonellosi nel pollame	Danimarca	50	500 000
ECHEC	Finlandia	50	125 000
Totale			625 000

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 1998

relativa all'elenco dei programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali che possono fruire di un contributo finanziario della Comunità nel 1999*[notificata con il numero C(1998) 3152/2]*

(98/584/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafo 5,

considerando che, per stabilire l'elenco dei programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali che possono fruire di un contributo finanziario della Comunità per 1999 nonché l'aliquota e l'importo proposti di tale contributo per ciascun programma, va tenuto conto sia dell'interesse di ciascun programma per la Comunità sia dell'entità dei fondi disponibili;

considerando che la Commissione ha esaminato sotto il profilo veterinario e finanziario ciascun programma presentato dagli Stati membri;

considerando che i programmi indicati nell'elenco previsto dalla presente decisione dovranno in seguito essere approvati singolarmente;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. I programmi indicati nell'elenco in allegato possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità nel 1999.

2. Per ciascun programma di cui al paragrafo 1, l'aliquota e l'importo proposti del contributo finanziario della Comunità sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.

ALLEGATO

Elenco dei programmi — Aliquota e importo proposti del contributo finanziario della Comunità

Malattia	Stato membro	Aliquota (%)	Importo proposto (in ECU)
Peste suina africana/peste suina classica	Italia	50	600 000
Peste suina classica	Germania	50	1 600 000
Pleuropolmonite contagiosa dei bovini	Portogallo	50	2 000 000
Rabbia	Lussemburgo	50	70 000
	Finlandia	50	250 000
	Belgio	50	180 000
	Francia	50	300 000
	Germania	50	2 000 000
	Austria	50	250 000
Malattia vescicolare dei suini	Italia	50	200 000
Brucellosi bovina	Grecia	50	600 000
	Francia	50	1 000 000
	Irlanda	50	3 000 000
	Portogallo	50	2 400 000
	Spagna	50	2 500 000
	Italia	50	1 700 000
Brucellosi ovina e caprina	Francia	50	900 000
	Italia	50	4 500 000
	Grecia	50	1 200 000
	Portogallo	50	2 500 000
	Spagna	50	5 000 000
Anaplasmosi, babesiosi, cowdriosi	Francia	50	750 000
Leucosi enzootica bovina	Italia	50	2 500 000
	Portogallo	50	3 000 000
Malattia di Aujeszky	Regno Unito	50	75 000
	Germania	50	2 700 000
	Belgio	50	550 000
Tubercolosi bovina	Spagna	50	6 200 000
	Italia	50	800 000
	Grecia	50	100 000
Malattia del trotto (scrapia)	Belgio	50	50 000
	Francia	50	500 000
	Paesi Bassi	50	150 000
Totale			50 125 000